

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 21 DEL 17.07.2026

Il giorno 17 luglio 2026, alle ore 14,20 circa, in videoconferenza, i sottoscritti Dott. Davide Di Russo, Presidente, Dott. Antonio Avilli e Dott.ssa Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda, Revisori, procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, della proposta di Deliberazione n. 43 del 13.07.2026 avente a oggetto "*Modifica al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI). Approvazione*" e alla predisposizione del presente parere.

Assistono alla riunione, per quanto di competenza, il Dott. Antonio Marco d'Acri, Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Area della Programmazione Strategica, e il Dott. Enrico Colia, Funzionario con incarico di E.Q. del settore Politiche del bilancio e attuazione del programma.

Tanto premesso,

il Collegio dei Revisori

- ricevuti, via mail, in data 13.07.2026, la proposta di Deliberazione n. 43, la bozza di Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e tutta la documentazione utile e necessaria al rilascio del presente parere;
- richiamato l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale dispone che "*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- dato atto che:
 - l'articolo 1, comma 639 ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa e che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

- l'articolo 1, comma 527 della Legge n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario (MTR) per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, attribuisce al Comune la funzione di organizzare e disciplinare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo all'art. 238, comma 10, l'erogazione, in alternativa al servizio pubblico, di servizi di gestione dei rifiuti a carico dell'utente, purché documentati e tracciati, in coerenza con i principi di tariffazione puntuale;
- visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Commissario straordinario assunti i poteri del CC n. 11 del 29.06.2021, come modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 31 del 26.06.2024 e n. 72 del 19.12.2024;
- preso atto che l'Ente intende modificare la formulazione degli artt. 6, 14 e 15, come riportato nell'Allegato A alla proposta di deliberazione n. 43 in esame;
- richiamato l'art. 1 comma 683 Legge 147/2013, il quale prevede che “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;
- tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, Covar 14, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e ss.mm.ii.;
- dato atto che gli articoli che compongono il nuovo il Regolamento rimangono 29 e appaiono in linea con la normativa vigente;
- visti:
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- visti altresì i pareri favorevoli di natura tecnica e contabile di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

e s p r i m e

- *parere favorevole* ai fini dell'approvazione della proposta di Deliberazione n. 43 e dell'approvazione del relativo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- *invita* l'ente ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio comunale;
- *invita* l'ente, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio comunale, a procedere alle comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Davide Di Russo)

(Antonio Avilii)

(Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda)